DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, DI TERMINI LEGISLATIVI E DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Art. 10

Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche

Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, e' differito al 31 agosto 2023.

Versione in vigore dal 11 maggio 2023, non più in vigore dal 6 luglio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-amministrazione-di-enti-pubblici/art-10-misure-urgenti-a-tutela-delle-minoranze-linguistiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it